



## Le assemblee separate negli enti del terzo settore.

---

Nota informativa n. 36 del 18/11/2024

La Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano è intervenuta con la massima n. 18 del 13 settembre 2024 sulla disciplina delle assemblee separate contemplata dal Codice del terzo settore (CTS).

Si ricorda che l'art. 24, quinto comma, del CTS, dispone che gli statuti delle associazioni **che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento** possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate, comunque denominate. Questa soluzione può essere opzionata *“anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali”* per cui si può fare ricorso ogniqualvolta l'assemblea deve assumere una decisione oppure soltanto per discutere specifiche materie o può essere rimesso all'organo amministrativo la valutazione se, caso per caso, convocare le assemblee separate. Le assemblee separate possono riunire gli associati secondo il loro luogo di residenza o la loro appartenenza a una categoria determinata o secondo altri criteri stabiliti dallo statuto

L'art. 24, co. 5, CTS prevede inoltre che alle assemblee separate, si applicano le disposizioni dettate per le cooperative dall'art. 2540 c.c., commi terzo, quarto, quinto e sesto, *“in quanto compatibili”*.

L'art. 2540, terzo comma, c.c. – applicabile agli ETS – considera che ogni assemblea separata sia prodromica e funzionale ad una successiva assemblea generale e dispone allo scopo che l'assemblea separata nomini dei delegati chiamati a partecipare all'assemblea generale dell'associazione. La delibera assembleare è quindi in questo caso assunta al termine di un procedimento, che inizia con lo svolgimento di più assemblee separate e si conclude con un'assemblea generale a cui partecipano i delegati eletti nelle singole assemblee separate.

Tale procedimento consente alle associazioni che hanno un considerevole numero di associati, spesso sparsi in più ambiti territoriali, di assumere più facilmente le decisioni assembleari, garantendo comunque la partecipazione alla delibera di tutti gli associati, nel rispetto del principio democratico. L'art. 2540, terzo comma, c.c. impone a tale scopo che il sistema di nomina dei delegati all'assemblea generale assicuri la rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Nell'ottica del rispetto del principio di proporzionalità, la rappresentanza delle minoranze si realizzerà, dunque, attraverso meccanismi elettorali che consentano di nominare più delegati.

La Commissione evidenzia che **i delegati nominati dall'assemblea separata non possono essere assimilati ai “delegati al voto”**, di cui all'art. 24 co. 3 CTS, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea. Il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un'assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall'assemblea separata (o di primo livello) sono gli unici legittimati a partecipare all'assemblea generale (o di secondo livello). La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall'intera assemblea separata.